Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1936-XIV, n. 959.
Norme per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione, degli oli minerali greggi e dei loro residui nonchè degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la lavorazione, mediante il processo di idrogenazione degli oli minerali greggi e dei residui della loro distillazione e degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustili fossili nazionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle imprese che abbiano ottenuto, a norma del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e relativo regolamento, la concessione per la lavorazione, mediante il processo della idrogenazione, degli oli minerali greggi e dei residui della loro distillazione e degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali, sono concesse le seguenti agevolazioni fiscali e doganali:

a) l'esenzione dei dazi doganali per i macchinari e materiali vari importati dall'estero, per essere destinati agli impianti di lavorazione, e che non possano essere costruiti dall'industria nazionale, nonchè dalla tassa di scambio per i macchinari e materiali stessi all'atto della loro importazione;

b) l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, per la durata di 10 anni, a decorrere dal 1° esercizio industriale inerente alle lavorazioni di cui al presente decreto.

Art. 2. — A favore delle imprese contemplate nell'art. 1 del presente decreto, il Ministro per le corporazioni ha facoltà di autorizzare l'espropriazione per pubblica utilità del diritto del concessionario delle miniere di combustibili fossili, rocce asfaltiche e scisti bituminosi destinati alla lavorazione di cui sopra.

Tale espropriazione determina sempre l'occupazione d'urgenza delle miniere.

Nel caso di espropriazione del diritto del concessionario della miniera, l'indennità è determinata in via provvisoria dall'ingegnere capo del Distretto minerario e, in mancanza di accordo, in via definitiva, da un Collegio di arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri nominati dalle parti stesse, o, in mancanza di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Art. 3. — Il Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la grazia e giustizia, è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con le imprese di cui all'art. 1, nelle quali lo Stato o Aziende parastatali abbiano diretta partecipazione, per stabilire, anche in deroga alle leggi vigenti, particolari concessioni anche di carattere finanziario destinate ad assicurare ed agevolare l'attuazione del programma di lavorazione delle imprese stesse, nonchè per determinare le condizioni cui dette concessioni saranno subordinate, e le forme e modalità di controllo.

Art. 4. — Per l'esecuzione di quanto disposto nel precedente art. 3, sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1937-38 la somma di L. 35.000.000.

Per i successivi esercizi le somme occorrenti saranno annualmente disposte in sede del bilancio di previsione del Ministero delle corporazioni.

Art. 5. — Le imprese contemplate nel presente decreto sono sottoposte al controllo dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Art. 6. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme eventualmente occorrenti per l'integrazione e per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7. — Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 960.

Aggiunta dell'abitato di Staffoli, frazione del comune di Petrella Salto, in provincia di Rieti, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Staffoli, frazione del comune di Petrella Salto, in provincia di Rieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 961.

Soppressione delle Sezioni staccate per l'arte medioevale e moderna di Genova e Pisa e di quella per le antichità di Palermo, e passaggio dei relativi servizi alla dipendenza diretta delle rispettive Soprintendenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164;
Veduti i Nostri decreti 1° marzo 1925-III, nn. 409, 410, 412, con i quali furono istituite le sezioni staccate in Genova, della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Torino; in Pisa, della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Firenze; e in Palermo, della Soprintendenza alle antichità di Siracusa;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sezioni staccate per l'arte medioevale e moderna di Genova e Pisa e quella per le antichità di Palermo, istituite con i Nostri decreti 1° marzo 1925-III, nn. 409, 410, 412, sono soppresse.

I relativi servizi tornano alla dipendenza diretta delle rispettive Soprintendenze, le quali potranno mantenere nelle sedi delle soppresse sezioni gli uffici e il personale necessari al disimpegno dei servizi medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 962.

Dichiarazione di pubblica utilità, per l'espropriazione a favore dello Stato, di alcuni immobili addossati alla cinta muraria di Paestum.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerato che per la sistemazione dell'importante zona archeologica di Paestum si rende necessaria l'espropriazione di alcuni immobili addossati alla cinta muraria dell'antica città di Pesto al fine di mettere nuovamente in luce notevoli parti di essa;
Veduto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364;
Veduto che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato degli immobili addossati alla cinta muraria di Paestum appartenenti ai signori D'Anzi Giuseppe, Emilia, Margherita e Maria-Amalia fu Francesco e Sernicola Carmela fu Domenico Antonio, usufruttuaria in parte; Rubini Alfonso fu Vincenzo; Carlo Casabella

fu Giovanni acquirente dell'immobile di proprietà del sig. Pompeo Lobano fu Luigi, che figura ancora proprietario dell'immobile stesso, perchè non eseguita la voltura catastale, allo scopo di procedere alla sistemazione di quella importante zona archeologica e monumentale.

Art. 2. — L'espropriazione e i lavori dovranno compiersi nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3. — La spesa occorrente per l'espropriazione sarà sostenuta dall'Ente per le antichità ed i monumenti della provincia di Salerno che ne ha assunto formale impegno con deliberazione 21 maggio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 963.

Soppressione ed istituzione di alcuni posti presso le Regie rappresentanze all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934-XII, n. 1195;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Nostra Legazione e relativa Cancelleria consolare in Capetown sono trasferite a Pretoria ed è soppressa l'Agenzia consolare in quest'ultima città.

Art. 2. — È istituito un Nostro Consolato di 1ª categoria in Capetown con giurisdizione sulla Colonia del Capo di Buona Speranza e del territorio dell'Africa Sud-Ovest sottoposta a mandato, ed è fissato per il titolare l'assegno annuo lordo di L. 60.000 aumentato del-l'80 %.

Art. 3. — Il Nostro Consolato generale in Kobe è ridotto a Vice consolato alle dipendenze del Nostro Consolato in Yokohama alla cui circoscrizione viene aggregata quella già appartenente al Nostro Consolato generale in Kobe, ed è fissato per il titolare l'assegno annuo lordo di L. 44.000 aumentato del 65 %.

Art. 4. — È istituito presso il Nostro Consolato generale in Ginevra il posto di secondo vice console con l'assegno annuo lordo di L. 33.000 aumentato del 45 %, ed è altresì isituito presso il Nostro Consolato generale in Colonia il posto di primo vice console con l'assegno annuo lordo di L. 39.000 aumentato del 45 %.

Art. 5. — Sono soppressi gli assegni stabiliti con il Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, per il titolare del Nostro Consolato generale in Kobe, per il Primo Segretario presso la Nostra Legazione in Capetown, nonchè per i primi vice consoli presso i Nostri Consolati generali in Amburgo e in Berlino.

Art. 6. — È istituito presso ciascuna delle seguenti Nostre Legazioni un posto di cancelliere con l'assegno annuo lordo per ciascuno di essi a fianco indicato:

Nostra Legazione in Bogotà, L. 18.500 aumentato del 30 %;

Nostra Legazione in Pretoria, L. 18.500 aumentato del 45 %.

Art. 7. — Sono soppressi gli assegni stabiliti con il Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, per il primo cancelliere presso le Nostre Legazioni in Bagdad e Lussemburgo.

Art. 8. — Gli assegni annui lordi relativi ai posti di cancelliere presso le seguenti Nostre Rappresentanze all'estero sono stabiliti nella misura per ciascuno di essi a fianco indicata:

Nostra Legazione in Caracas, 1° cancelliere L. 18.500 aumentato del 15 %;

Nostro Consolato generale in Berlino, 1° cancelliere L. 18.500 aumentato del 60 %;

Nostro Consolato generale in Londra, 1° cancelliere L. 18.500 aumentato del 60 %;

Nostro Consolato generale in Parigi, 1° cancelliere L. 18.500 aumentato del 60 %;

Nostra Legazione in Berna, 2° cancelliere L. 14.500 aumentato del-l'85 %;

Nostro Consolato generale in Marsiglia, 2° cancelliere L. 14.500 aumentato del 60 %;

Nostro Consolato generale in Parigi, 2° cancelliere L. 14.500 aumentato del 60 %.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 32 — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 964.

Aggiunta dell'abitato di San Marino, frazione del comune di San Nazario, in provincia di Vicenza, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Marino, frazione del comune di S. Nazario, in provincia di Vicenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 965.

Nomina del prof. dott. Umberto Biscottini, Regio provveditore agli studi, a Regio commissario per l'amministrazione della Fondazione « Max Husmann ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 marzo 1936-XIV, n. 534, che erige in ente morale la Fondazione Max Husmann;

Considerata l'opportunità di procedere per il periodo iniziale della vita della Fondazione stessa alla nomina di un Regio commissario per l'amministrazione di essa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il prof. dott. Umberto Biscottini, Regio provveditore agli studi, è nominato Regio commissario per l'amministrazione della Fondazione « Max Husmann » eretta in ente morale con Regio decreto 16 marzo 1936-XIV, n. 534.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 966.
Approvazione del nuovo statuto della Regia Accademia di belle arti di Parma.

N. 966. R. decreto 27 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia di belle arti di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 967.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Passioniste, in Campagnano di Roma.

N. 967. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Passioniste di Campagnano di Roma, ed il Monastero anzidetto viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta a suo favore, dai coniugi Ricci Sebastiano fu Girolamo e Salvi Assunta fu Antonio consistente negli immobili valutati L. 88.845.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 968.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento provvisorio del Beneficio parrocchiale della SS.ma Trinità alla Cesarea, in Napoli.

N. 968. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto di Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 8 aprile 1933, relativo al trasferimento provvisorio del Beneficio parrocchiale della SS.ma Trinità alla Cesarea, nella Chiesa di San Lorenzo in via Tasso in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 969.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale di Napoli.

N. 969. R. decreto 27 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale di Napoli, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 970.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore isolato « G. Merliano » di Nola.

N. 970. R. decreto 27 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro, per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore isolato « G. Merliano » di Nola, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1936-XIV.
Data di chiusura delle sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 % ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 118, concernente l'emissione del prestito nazionale « Rendita 5 % »;

Visto l'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo, che dà facoltà al Ministro per le finanze di fissare la data di chiusura delle sottoscrizioni al prestito nazionale predetto;

Decreta:

È fissata al 31 luglio 1936-XIV la data di chiusura delle sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 % » autorizzate in contanti ed in titoli del prestito redimibile 3,50 % rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, in buoni del Tesoro novennali 5 % serie speciale 1944, dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, ed in obbligazioni dei prestiti nazionali 4,50 % e 5 %, nonchè in certificati di credito all'ordine e nominativi dall'art. 6 del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1936-XIV.
Facilitazioni ferroviarie per i pellegrini diretti a Loreto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Condizioni e tariffe » per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio commerciale e del traffico — n. C. 311/9706/5 in data 13 aprile 1936-XIV;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge in data 11 ottobre 1934-XII, numero 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Ai pellegrini diretti a Loreto sono concesse le seguenti particolari facilitazioni:

a) applicazione della tariffa ridotta n. 7 per i viaggi in comitiva di almeno 101 persone adulte, di cui al comma *c*) del paragrafo 1 dell'art. 33 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

b) istituzione di biglietti festivi di cui al comma *d*) del paragrafo 1 dell'art. 22 delle citate « Condizioni e tariffe », da Roma e da Napoli per Loreto.

Art. 2. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la decorrenza e la durata dei provvedimenti di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1936-XIV.
Inflizione di una sanzione pecuniaria all'Istituto italiano di credito peschereccio di Roma in liquidazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 21 maggio 1936-XIV, n. 832 dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito dalla quale risulta che l'« Istituto italiano di credito peschereccio », in liquidazione, con sede in Roma, nonostante le ripetute diffide, non ha provveduto a rimettere la documentazione annuale relativa agli esercizi 1933, 1934 e 1935 contravvenendo così alle disposizioni di legge in vigore;

Considerato che, come risulta dalla suindicata lettera, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge nella sua seduta del 16 maggio 1936-XIV, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 84 dello stesso Regio decreto-legge, con l'aggravante della recidività ha deciso di applicare al predetto Ente una penalità di L. 1000;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

All'Istituto italiano di credito peschereccio, in liquidazione, con sede in Roma, è inflitta la pena pecuniaria di L. 1000 (lire mille) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con l'aggravante della recidività.

L'Intendenza di finanza di Roma provvederà all'esecuzione del predetto decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso concernente il rilascio di una nuova serie di cedole per le obbligazioni delle ferrovie del Tirreno di serie B.

Le obbligazioni, unitarie e quintuple, di Serie *B*, emesse in forza del R. decreto 28 giugno 1891, n. 399, in dipendenza della legge 30 marzo 1890, n. 6751, per le ferrovie del Tirreno, e cioè per le linee Eboli - Reggio - Messina - Cerda e dalla marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 90 di scadenza 1° luglio 1936.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi fino alla estinzione delle obbligazioni della detta Serie *B* sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo e ultimo foglio di 17 cedole, da quella n. 91 (scadenza 1° gennaio 1937) a quella n. 107 (scadenza 1° gennaio 1945).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° luglio 1936, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1413)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 giugno 1936-XIV - N. 125.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,583
Inghilterra (Sterlina)	63,55	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,65	Spagna (Peseta)	173,60
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,248
Argentina (Peso carta)	3,53	Rendita 3,50 % (1906)	77,275
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,725
Belgio (Belga)	2,15	Id. 3 % lordo	53,325
Canadà (Dollaro)	12,695	Prest. redim. 3,50 % 1934	77,125
Cecoslovacchia (Corona)	52,70	Obbl. Venezie 3,50 %	87,425
Danimarca (Corona)	2,84	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,625
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % Id. 1941	99,65
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	88,90
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	88,75
Norvegia (Corona)	3,1875	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 69.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 per cento n. 369614 di L. 350, intestato ad Espagnol Angela di Giovanni-Battista, moglie di Guigas Bartolomeo dom. a Finestrelle (Torino).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV

(234) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI E DELLE CAPITALIZZAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Patria » con sede in Firenze.

Il liquidatore della Società italiana di assicurazioni « Patria » con sede in Firenze, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione vincolata dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per essere estinti tutti i rischi e per aver liquidati tutti i sinistri relativi a contratti di assicurazione.

Chiunque abbia interesse di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro, della previdenza e della assistenza, Servizio delle assicurazioni e capitalizzazioni, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore predetto, comm. Alberto Passigli, via Rondinelli, 10, Firenze.

(1222)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società An. cooperativa di lavoro fra maestri bottai, con sede in Marsala, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1414)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

XXX Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della Legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1492. — Decreto Ministeriale 12 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Giulio Leguel, con sede in Crescenzago (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per la riattivazione del proprio impianto per la fabbricazione delle minuterie metalliche, per cicli, moto, auto ed aeroplani, non è accolta.

1493. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale il decreto Ministeriale 16 maggio 1935 è revocato, e la ditta Pietro Radice, con sede in Carimate, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento attrezzato per la produzione di chiodi forgiati a mano ed a macchina.

1494. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Officine Meccaniche e Fonderie A. Bosco, con sede in Terni, è autorizzata ad ampliare e riordinare i reparti delle proprie officine adibiti allo stampaggio ed alla fucinatura.

1495. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Fratelli Bialetti, con sede in Piedimulera, intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre nel proprio stabilimento utensili comuni da cucina, in alluminio, non è accolta.

1496. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. John Geloso, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento, un forno per ricottura da 25 Kw.

1497. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Fratelli Bosticco, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento una rettifica per il riutilizzo delle sfere usate, non è accolta.

1498. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Fratelli Morandi, con sede in Bergamo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nella propria officina meccanica una piccola fonderia per getti in bronzo, non è accolta.

1499. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la ditta Amedeo Sangati, con sede in Padova, è autorizzata ad installare una fonderia di ghisa, alluminio, bronzo, limitatamente alla produzione di getti per il solo fabbisogno interno della fabbrica macchinari della ditta. Resta quindi esclusa la vendita a terzi.

1500. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la Società I.L.S.S.A., con sede in Ponte San Martino (Aosta), è autorizzata ad installare un piccolo treno laminatore per utilizzare i ritagli delle lamiere speciali di propria produzione, e cioè esclusivamente per alimentare il reparto elettrodi gestito dalla ditta stessa, restando quindi esclusa la vendita a terzi.

INDUSTRIA CHIMICA.

1501. — Decreto Ministeriale 20 febbraio 1936-XIV, col quale la ditta Galileo Campolmi, con sede in Firenze, è autorizzato ad installare nel proprio stabilimento per la fabbricazione di concimi chimici sito in Firenze, un nuovo impianto per la produzione di acido solforico.

1502. — Decreto Ministeriale 8 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Vernici & Smalti, con sede in Arenzano (Genova), è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Arenzano, un impianto per lo sbianchimento della gomma-lacca.

1503. — Decreto Ministeriale 11 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Esercizio Forni Elettrici, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Cedegolo (Brescia), un impianto per la produzione della calciocianamide avente una capacità produttiva non superiore a 7500 tonnellate annue.

1504. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Castellanza un nuovo impianto per la produzione di resine gliceroftaliche.

1505. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto per la produzione di resine fenolformaldeidiche e di polveri plastiche derivate, esistente presso il proprio stabilimento di Castellanza.

1506. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, in nome e per conto della Consociata Dinamite Nobel S. A., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Avigliana (Torino) un impianto per la produzione di resine fenolformaldeidiche e polveri plastiche derivate, non è accolta.

1507. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la Società Italiana Ebanite & Sostituti, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Brugherio (Milano) un impianto per la produzione di resina di bachelite.

1508. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la domanda del signor Ettore Storma, di Agrate Brianza (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Agrate un impianto per la produzione di materie plastiche, quali resine sintetiche, polveri di stampaggio, ecc., non è accolta.

1509. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la ditta Ulisse Crocchi & Figli, con sede in comune di Montalcino (Siena), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di solfuro di carbonio in comune di Montalcino.

1510. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la Società Collettiva « L'Insulare » Fabbrica di Prodotti Chimici ed Industriali, con sede in Catania, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di solfuro di carbonio di Catania.

1511. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale l'ingegnere Renato Zaniboni promotore di una costituenda Società Italiana Lavorazione Cascami Agricoli, con sede in La Spezia, è autorizzata ad allestire in La Spezia un impianto per la produzione di:

1) carboni attivi per il recupero solventi;
2) carboni attivi per maschere contro gas asfissianti.

1512. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. « Astral », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di inchiostri da stampa, e di vernici e preparazioni speciali per arti grafiche, non è accolta.

1513. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la Società Produzione Acetilene Disciolto An., con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Brescia un impianto per la produzione di acetilene disciolto in acetone.

1514. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Bari, adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1515. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale i Servizi Municipalizzati del comune di Brescia, sono autorizzati ad allestire presso l'Officina Gas di Brescia, un nuovo forno per la distillazione del carbon fossile.

INDUSTRIA TESSILE.

1516. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale il signor Heinz Hermanns, residente in Milano, è autorizzato a trasferire il proprio impianto per la tessitura a mano di seta, lino e canapa, dalla Germania a Milano.

1517. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Tessitura di Somma Lombardo, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Somma Lombardo (Varese), una macchina bobinatrice.

1518. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Calzificio Max Posnansky & C., con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano il seguente macchinario: n. 2 telai di finezza 51 g. g.; n. 2 macchine cucitrici; n. 2 macchine rimagliatrici.

1519. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la ditta Bosis Luigi, con sede in Nese (Bergamo), è autorizzata ad ampliare il proprio filatoio di seta, sito in Nese (Bergamo), mediante l'installazione di 10 piantelli a tre valichi per un complesso di numero 2850 fusi.

1520. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la ditta Biancardi Augusto, con sede in Treviglio, è autorizzata ad impiantare in Treviglio un laboratorio per la ritorcitura e la confezionatura di filati di seta, rayon, fiocco di rayon (misto anche con cotone), lana, lino o canapa.

1521. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Snia Viscosa Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Cesano Maderno un impianto per la produzione di fibra di lana sintetica denominata « Lanital ».

1522. — Decreto Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Snia Viscosa Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Cesano Maderno il seguente macchinario: n. 20 dipanatrici da 80 aspini ciascuna; n. 10 rocchettiere da 6 fusi ciascuna; n. 2 baratti solfuratori; n. 2 mescolatori viscosa.

1523. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Snia Viscosa Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Pavia il seguente macchinario: n. 2 baratti solfuratori; n. 2 mescolatori viscosa; n. 2 presse per alcali cellulosa da 250 kg.; n. 4 disintegratori da 250 kg. e macchinario accessorio.

1524. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale il decreto Ministeriale 23 dicembre 1935 è revocato, e la S. A. Cotonifici Riuniti S.R.I., con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel reparto torcitura del proprio stabilimento di Rovereto il seguente macchinario: n. 1 incannatrice « Universal » n. 40 da 70 fusi; n. 5 ritorcitori « Saco-Lowel » di cui 4 primi ed un secondo; n. 1 incannatrice « Foster » da 30 fusi.

1525. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la Società « La Trinacria » di Buffone Gesualdo, con sede in San Cataldo (Caltanissetta), è autorizzata ad impiantare in San Cataldo una piccola fabbrica di corde e cordelle di canapa e juta.

1526. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Manifattura di Cuorgnè, con sede in Torino, è autorizzata a sostituire nel proprio stabilimento per la filatura del cotone sito in Cuorgnè (Aosta), con 40 filatoi continui ad anello, per complessivi 12.100 fusi, un egual numero di fusi selfactings (filatoi intermittenti).

1527. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Manifattura Trevigliese, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Treviglio n. 6 rings a filare di costruzione Rieter da 40 fusi ciascuno con un totale di 2400 fusi.

INDUSTRIA DEL VETRO, CEMENTO E MATERIALI REFRATTARI.

1528. — Decreto Ministeriale 28 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Rondinu Morandini, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto di una vetreria destinata alla fabbricazione e lavorazione di vetro bianco e mezzo bianco, non è accolta.

1529. — Decreto Ministeriale 8 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Palermitana Cementi, con sede in Palermo, è autorizzata a trasformare il proprio impianto per la produzione di cementi sito in Palermo, mediante l'installazione di un forno a griglia rotante, in sostituzione di due forni verticali.

1530. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Cementi & Affini, con sede in Monopoli (Bari), è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento di Monopoli, n. 3 mulini da cemento e ad installare una caldaia Tosi di riserva.

1531. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale l'Impresa di Costruzioni Murarie Industriali Mariani Battista, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano un frantumatore polverizzatore, per utilizzare il materiale refrattario usato.

INDUSTRIA DEL MATERIALE ELETTRICO E DEI MEZZI RADIO.

1532. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Ing. Barletta & C., con sede in Milano, è autorizzata a produrre nella propria officina oscillografici per misure di televisione.

1533. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la S. A. Colombo Abramo, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento un impianto per la produzione di punte di contatto per magneti e spinterogeni.

1534. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la Società in nome Collettivo Vannacci & Lucherini, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Torino, destinato alla fabbricazione di accumulatori elettrici al piombo.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1535. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la Società Fratelli Camozzi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento nuovo macchinario per la produzione di bulloni e parti meccaniche per motori.

1536. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la ditta Brevetti Augusto Fiorini, con sede in Torino, è autorizzata a costruire nella propria officina uno speciale tipo di gassogeno per autoveicoli.

INDUSTRIA DELLA GOMMA.

1537. — Decreto Ministeriale 28 aprile 1936-XIV, col quale la ditta « Le Pneu Clément », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento mediante l'installazione di nuovo macchinario per la lavorazione della gomma, necessaria alla confezione dei pneumatici.

1538. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la S.A. Cotonificio Valle di Susa, con sede in Torino, è autorizzata a trasferire il proprio impianto per la lavorazione di tele gommate dallo stabilimento di Bussoleno di Susa a Torino e ad installare un telaio speciale Finkensieper, per produrre nastro tubolare.

1539. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale la ditta Garino Secondo, con sede in Torino, è autorizzata a sostituire la caldaia a vapore sita nel proprio laboratorio per la riparazione dei pneumatici e fabbricazione di piccoli articoli di gomma stampata.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1540. — Decreto Ministeriale 8 maggio 1936-XIV, col quale la ditta Balduzzi Luigi, con sede in Casei Gerola (Pavia), è autorizzata a costruire, nella suddetta località, un piccolo impianto frigorifero per uso esclusivo della propria industria e con divieto di vendita a terzi del ghiaccio prodotto.

1541. — Decreto Ministeriale 26 maggio 1936-XIV, col quale i decreti Ministeriali 30 ottobre 1934 e 6 settembre 1935, sono revocati, e la ditta Ludovico Starke, con sede in Bolzano, è autorizzata ad allestire, in Bolzano, un impianto frigorifero con produzione di ghiaccio.

(1404)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a sei posti di archivista nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1935-XIII, col quale venne bandito un concorso per esame a n. 6 posti di archivista (gruppo *C* - grado XI) nel ruolo d'ordine dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1935-XIII col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto il processo verbale in data 17 ottobre 1935-XIII della Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato dal quale risulta che i candidati ammessi al concorso furono gli applicati Lodato Ferdinando, Musiani Mario, Casini Giuseppe, Capuzzo Ferruccio, Panero Arturo, Sciarretta Paolo, Angelini Emilio e Barellini Roberto;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso e vista la graduatoria, compilata dalla Commissione stessa, nella quale graduatoria il candidato Panero Arturo occupa il 5° posto;

Ritenuto, peraltro, che il Panero, non aveva, alla data del decreto col quale venne indetto il concorso, l'anzianità richiesta per partecipare al concorso e che, pertanto, egli deve essere escluso dalla graduatoria compilata dalla Commissione;

Visti il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XI, n. 1611;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con Regio decreto 30 ottobre 1933-XI, n. 1612;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per 6 posti di archivista (gruppo *C* - grado XI) nel ruolo d'ordine dell'Avvocatura dello Stato, bandito col citato proprio decreto 8 maggio 1935-XIII.

	Punto della 1ª prova scritta	Punto della 2ª prova scritta	Media dei punti delle prove scritte	Punto della prova orale	Somma
1. Lodato Ferdinando .	8	9 e 2/3	8 e 5/6	8	16 5/6
2. Musiani Mario	8	8 e 1/3	8 e 1/6	8 e 1/3	16 3/6
3. Casini Giuseppe . . .	7	8 e 2/3	7 e 5/6	8	15 5/6
4. Capuzzo Ferruccio . .	8	9	8 e 3/6	7	15 3/6
5. Sciarretta Paolo . . .	7	8 e 1/3	7 e 4/6	6 e 2/3	14 2/6
6. Angelini Emilio . . .	7	8 e 2/3	7 e 5/6	6 e 1/3	14 1/6
7. Barellini Roberto . .	6	8	7	7	14

La suddetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Capo del Governo:*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

(1399)

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

1° Boccabella Massimo . . . . punti 21,08/50
2° Capone Braga Piero . . . . » 19,58/50
3° Di Blasio Vincenzo . . . . » 17,58/50
4° Marini Antonio . . . . » 16.50/50
5° Talamonti Luigi . . . . » 16,33/50
6° Pirocchi Ulisse . . . . » 16,00/50
7° Lenzi Giuseppe . . . . » 15,33/50
8° Baffone Berardo . . . . » 13,00/50
9° Possenti Beniamino . . . . » 12,50/50
10° Di Sabatino Farinelli Luigi . . . . . » 12,41/50
11° Tarquini Armando . . . . » 12,25/50
12° Pacifici Vincenzo . . . . » 12,00/50
13° D'Erasmo Michele . . . . » 11,58/50
14° De Berardinis Vincenzo . . . . » 11,50/50
15° Forti Vincenzo . . . . » 11,41/50
16° Sivitilli Ernesto . . . . » 11,00/50
17° Iezzoni Alberto . . . . » 10,41/50
18° Baroni Edgardo . . . . » 10,16/50
19° Claps Andrea . . . . » 10,00/50
20° Misantone Antonio . . . . » 9,91/50
21° Censoni Giustino . . . . » 9,83/50
22° Cortellini Rossi Antonio . . . . . . » 9,16/50
23° Barnabei Giuseppe . . . . » 8,08/50
24° Scarazza Alessandro . . . . » 7,58/50
25° Baldassarre Felice . . . . » 6,58/50
26° Cornacchia Alessandro . . . . » 6,33/50
27° Partenza Domenico . . . . » 5,16/50
28° Sempronì Daniele . . . . » 4,16/50
29° Medori Pasquale . . . . » 2,83/50
30° Paolone Aurelio . . . . » 2,58/50
31° Tavani Guglielmo . . . . » 2,50/50
32° Capuani Mario. . . . . » 1,91/50

Teramo, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VARANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio odierno n. 6526 col quale viene approvata la graduatoria dei candidati al concorso per posti di medico condotto bandito con provvedimento 30 maggio 1935;

Visto l'art. 55, 2° comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto a fianco segnato:

1° Boccabella dott. Massimo: Teramo;
2° Capone Braga dott. Piero: Roseto degli Abruzzi (condotta di Montepagano);

3° Di Blasio dott. Vincenzo: Montorio al Vomano;
4° Talamonti dott. Luigi: Cellino Attanasio;
5° Baffone dott. Berardo: Torricella Sicura;
6° Di Sabatino Farinelli dott. Luigi: Isola del Gran Sasso;
7° Tarquini dott. Armando: Arsita;
8° Pacifici dott. Vincenzo: Tortoreto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VARANO.

(1415)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Nuova proroga dei concorsi a posti di sanitario condotto.

Il prefetto della provincia di Brescia rende noto che è prorogato al 31 luglio 1936, ore 18, il termine utile per la presentazione dei documenti e delle domande d'ammissione ai concorsi indetti con bando 31 dicembre 1935, già prorogato una prima volta al 31 maggio 1936, per i posti di medico, veterinario e levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1935.

Il Prefetto.

(1406)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Proroga del concorso ad un posto di medico-chirurgo condotto.

Il prefetto della provincia di Venezia rende noto che è prorogato al 31 luglio 1936-XIV, ore 16, il termine utile per la presentazione dei documenti e delle domande di ammissione al concorso indetto con bando 31 dicembre 1935-XIV, per il posto di medico-chirurgo condotto nel comune di S. Stino di Licenza.

Venezia, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BENIGNI.

(1407)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Proroga del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di levatrice condotta dei comuni di Asiago-Gallio (consorzio), Castelgomberto, Gambellara, Lonigo (2° reparto), Santorso, Valdagno del 31 dicembre 1935-XIV, che fissava al 31 marzo e susseguentemente al 31 maggio 1936 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
Visto la circolare Ministeriale 19 maggio 1936-XIV, n. 20400.1.A.G.-110.6154 (Direzione generale sanità pubblica);

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di levatrice condotta dei suindicati Comuni è prorogato a tutto il 31 luglio 1936-XIV.

Vicenza, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

(1408) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per numero 4 posti di medico condotto in comuni della provincia di Rovigo;
Vista la graduatoria dei concorrenti;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste tutte le disposizioni di legge in materia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di sanitario condotto di cui in narrativa:

1° Dott. Avezzù Giuseppe . . . . con punti 17,70/50
2° Dott. Frizziero Mario . . . . » 16,35/50
3° Dott. Guglielmin Arnaldo . . . . » 14,89/50
4° Dott. Carella Giuseppe . . . . » 14,16/50
5° Dott. Saltarelli Giovanni . . . . » 13,33/50
6° Dott. Oltremari Luigi . . . . » 12,91/50
7° Dott. Andreotti Silvio . . . . » 11,25/50
8° Dott. Villani Umberto . . . . » 11,14/50
9° Dott. Conti Bruno . . . . » 10,72/50
10° Dott. Scarpa Antonio . . . . » 10,62/50
11° Dott. Biondi Francesco Salvatore . . . » 10,41/50
12° Dott. Lucente Giuseppe . . . . » 8,75/50
13° Dott. Ferrari Ugo . . . . » 8,33/50
14° Dott. Antico Giuseppe . . . . » 7,50/50
15° Dott. Di Fulvio Armando . . . . » 6,45/50
16° Dott. Trovò Erasmo . . . . » 6,25/50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Adria, Ceneselli, S. Martino di Venezze e Trecenta.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Rovigo, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO.

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di sanitari condotti in Comuni della provincia di Rovigo;
Visto il proprio decreto di eguale numero in data 23 maggio 1936, con cui si approva la graduatoria predetta;
Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Tenuto conto delle preferenze per i posti messi a concorso specificate nelle domande a suo tempo presentate;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa con l'attribuzione del posto a fianco di ciascuno indicato:

1° Dott. Avezzù Giuseppe, comune di Adria, frazione di Bottrighe;
2° Dott. Frizziero Mario, comune di Trecenta;
3° Dott. Guglielmin Arnaldo, comune di Ceneselli;
4° Dott. Saltarelli Giovanni, comune di S. Martino di Venezze.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 56 del regolamento su riferito.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(1416)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.